P E R

Lo Monte Frumentario del Regno

C O N T R A

Il presente Vescovo della Chiesa di Troia

Si ricerca se gli accrescimenti fatti da un Prelato su' fondi della sua Mensa debbano appartenere allo Spoglio di lui

NELLA REGAL CAMERA DI S. CHIARA

IN NAPOLI NELL' ANNO MDCCLXXXV.

E diverſe oppinioni, e fin anche gli oppoſti deſiderii non diſconvengono neppure agli Angioli buoni, qualora la ſcambievole volontà de' contendenti al buono interamente è rivolta. E in vero non fu l' Angiolo tutelare della Nazione Perſiana per ventun giorni in contraſto con l' Angiolo proteggitore della Sinagoga ad oggetto che gli Ebrei non aveſſero fatto ritorno nell' antica lor ſede? (1) Un eſempio di tal tempra raſſembra eſſerſi addì noſtri rinnovato. Imperocchè l' Angiolo della Chieſa di Troja, cioè, il Veſcovo, che al preſente la governa fa ogni opra (e ſon

(1) *Dan. Cap.* 10 *v.* 13 *& ſeq.*

già quattro anni) di ritenere la più parte del doviziofo Spoglio del fuo predeceffore di commendevole ricordanza Monfignor D. Marco di Simone; opponendofi con quella deftrezza, e con quel vigore, che fece temer fempre agli avveduti la contraddizione di Monfignore Onorati all' Angiolo, che vegghia al follievo e al foccorfo de' veri poveri della noftra Chiefa Nazionale, val quanto dire al Monte Frumentario del Regno. Purtuttavia fe afcoltiamo il Vefcovo Onorati egli altamente protefta che vuole accrefciuta la fua Menfa Vefcovile delle fpoglie del fuo predeceffore foltanto per effere nello ftato di foccorrere più largamente i poveri della fua Diocefi. Al medefimo oggetto dunque del foccorfo de' poveri mira la follecitudine così del Vefcovo, come del Monte Frumentario; e giacchè non fi dubita averfi a diftribuire a' poveri il prezzo di quefta lite, l' efame tutto verfa intorno a quefta propofizione: *Se fia più conducevole che lo Spoglio di Monfignor di Simone fi dia a' poveri della Diocefi di Troja per le mani del Vefcovo Onorati, ovvero che fi diftribuifca fra' poveri del Regno per le mani del Re Signor Noftro*. A dimoftrar però che la carità che noi rifcalda in quefta occafione, per la quale a pro del Monte Frumentario adoperiamo le noftre deboli forze fia e più eftefa, e meglio ordinata di quella del Vefcovo Onorati convien premettere che

Il defunto Monfignor D. Marco di Simone andò ad occupare la Sede Vefcovile di Troja nell' anno mille fettecen-

to

to cinquantadue. Egli, per quel, che di lui ci ha fatto concepire la ſerie de' fatti diſcuſſi nel giudizio preſente fu un uomo vaſto nell' immaginare, coraggioſo nell' imprendere, e benefico fino al ſegno di voler curare i mali della umanità nelle loro cagioni. Oſſervò Mr. di Simone che l' antico Seminario della ſua Dioceſi era ſtretto, e mal poſto, nè decente gli parve il Palaggio Veſcovile. Concioſſiachè ſtato eſſendo il Seminario edificato ſulla pubblica ſtrada di Troia ſoffrivano gli alunni tutte quelle diſtrazioni, che produce la frequenza del popolo. Quindi gli nacque il penſiere di abbattere le fabbriche così del Seminario, come dell' Epiſcopio per riedificare il primo nella rimota parte, ove ſtata era l'abitazione de' Veſcovi, e per innalzare un ampio Palaggio ſul ſuolo dell' antico Seminario, perchè foſſe l' albergo di lui, e de' ſuoi ſucceſſori. Il fatto penſiere ſi accinſe il Veſcovo di Simone a recarlo in opera, e per tal motivo congedò prima di ogni altro tutt' i Convittori del Seminario, ch'ebbe a diſmetterſi, e preſſo di ſe raccolſe quanto in quello vi era di ſuppellettili, e di utenzili. Oltreaciò per meglio riuſcire, e ſpeditamente al più nell' impreſa, non ſolo ſi valſe delle rendite al Seminario addette, ma avendone impetrato il permeſſo dal Cattolico Re Carlo III, a Signoria del quale reggevanſi allora queſti Dominii, deſtinò all' uſo della nuova coſtruzione così le rendite di un Conventino, che fu ſoppreſſo, come di una Congregazione, che fu diſciolta,

e di

e di più Beneficii semplici, i quali dal Vescovo di Simone furono al Seminario uniti. Ma non ostante questo apparecchio la grande opera non giunse al suo termine, che appresso al rivolgimento di ben diciotto anni. (2)

Purtuttavia fin dall'anno sessantasette il Seminario nuovo erasi renduto abitabile, nè volle più oltre il buon Vescovo di Simone differirne l'apertura. Questa fu preceduta da una notificazione messa in istampa, della quale il preterirne i sensi sarebbe l'istesso che frodare la memoria di un così degno Prelato di quel compiuto elogio, che gli formano gli oggetti, ch'egli si propose, e i desiderii, li quali furon da lui nudriti. Poichè dunque rilevò l'utilità smisurata degli stabilimenti del Concilio Trentino riguardanti l'erezione de' Seminarii annunziò al suo Popolo che l'apertura del Seminario Troiano sarebbe seguita nel mese di Novembre di quell'anno. Manifestò inoltre la presa risoluzione di ammettervi per allora gratuitamente otto alunni da scegliersi tra gl'individui delle povere ed oneste famiglie; due de'quali sarebbonsi presi dalla Città di Troia; uno dalla Città di Foggia; uno dalla Terra di Biccari; ed uno da quella di Castelluccio; e per questi cinque avea egli di già aggregati al Seminario tanti fondi, quanti producevano la rendita di annui ducati duecento cinquanta necessarii

per

(2) Ne' fogli 3 e 4 del Volumetto, il titolo del quale è: *Carte riservate dello Spoglio &c.*

per la pensione di annui ducati cinquantà richiesta per ogni alunno, che allogar vi si volesse. Il sesto poi sarebbesi tolto dalla Terra di Orsara, il settimo da quella di Faeto, e l'ultimo dalla Terra di Celle; e al sostegno di questi assegnò interinamente tutte le riscossioni, le quali da lui si sarebbono fatte sulle stesse Terre per gli diritti o di visite, o di decime, o di altro; e non componendo cotesti diritti la necessaria somma de' ducati centocinquanta, promise di contribuire egl' il manchevole con altre rendite della sua Mensa fino a che acquistati non avesse al suo Seminario altri fondi, da' quali avesser potuto ritrarsi cento cinquanta ducati all' anno. Manifestò inoltre il suo proponimento di accrescere il numero degli alunni non pensionarii a proporzione delle nuove rendite, le quali, bastandogli la vita egli sarebbes' industriato di acquistare. Provvide finalmente alla maggiore stabilità del suo Seminario colle seguenti parole: *Oltre il mantenimento degli otto alunni costituito da noi in fondi di sopra descritti a proprio danaro, ed oltre le picciolissime rendite, o che avea il Seminario, o che li sono state da noi unite, abbiam proposto, perchè niente possa mancarli nella condotta di appropriarli una massaria detta dello Staffio di ragione a questa Mensa, non già quanto alla proprietà di essa, non essendo in nostro potere l'alienarla, ma quanto al di lei annuo fruttato, e quanto alle fabbriche, sementi, bovi, giumente, ed ogni altro attrezzo, e comodo, il tutto da noi acquistato, e che dovrà con pubblica scrit-*

tura

tura cedere in beneficio del predetto Seminario in perpetuo, restando presso di noi la libera sopraintendenza, amministrazione, e direzione vita nostra durante.

Purtuttavia quel, che meglio dinota la carità veramente Vescovile di D. Marco di Simone è l' ultima parte di cotesta sua notificazione. Quì egli altamente deplora la povertà estrema di taluni de' suoi Diocesani, i quali neppur valevano a procacciars' il necessario alla vita col seminare i terreni, sola industria della Diocesi Troiana. E di qua nasceva, che i poveri per non mancar del sostegno doveano far capo dagli usurai, i quali non davan loro soccorso senza suggerne il sangue. Onde il buon Prelato accorrendo alla temporale necessità degli uni, e allo spiritual bisogno degli altri risolse di fondar nel Seminario un Monte Frumentario sotto al titolo di MONTE FRUMENTARIO DE' POVERI DI GESUCRISTO, E DI MARIA SEMPRE VERGINE ASSUNTA IN CIELO. Dette per allora alla dote di tal Monte tumoli mille e ottanta di frumento da ripors' in due magazzini destinati agli usi del Monte istesso. Ma perchè nell' anno sessantasette il ricolto fu di mala qualità, e per tal fatto disadatto alla semina; la dove per un tratto benefico della Provvidenza il frumento congregato alla dota del Monte era per giudizio de' periti della qualità più squisita, perciò determinò Mr. di Simone di distribuirlo per la priva volta tra' soli coloni, perchè ne avesser questi restitui-

ta

ta la presa quantità dopo di un anno, o con ugual misura di grano accettevole, o in danajo sul prezzo corrente; acciocchè nell'anno appresso accresciuta per lo doppio la dote del Monte, stato fosse bastevole al soccorso di tutt'i poveri della Città di Troia. E questo incremento della dote del Monte era pensiere del buon Prelato di farlo progredire di anno in anno fino a che potuto avesse apprestar soccorso a tutt'i poveri dell'intera Diocesi. (3)

Non di meno la sollecitudine di D. Marco di Simone di acquistare entrade sufficienti all'ampiezza de' suoi benefici disegni il trasse ad alcune irregolarità mal convenienti al decoro della sublimità Vescovile. Ma qual moltitudine di difetti non è ricoperta dall'estensione della carità?

E in vero tra' fondi addetti alla Mensa Vescovile di Troia vi sono due possessioni, l'una delle quali si appella lo Staffio, e l'altra di S. Lorenzo a Carmignano, la quale per la sua notevole estensione vien distinta col vocabolo di Feudo; attesochè non è minore di *versure* quattrocento venti in semina, cioè di moggia napoletane mille seicento ottanta. Or dal Vescovo di Simone si adottò il partito sconvenevole al Sacerdozio di volgersi al traffico, e alla negoziazione. Di fatti non isdegnò egli di coltivar successivamente per suo con-

(3) Dal foglio 36 al foglio 38 del Volume, il titolo del quale è: *Atti dello Spoglio &c.*

to la possessione dello Staffio, e quella di S. Lorenzo a Carmignano. Amendue si erano date sempre in affitto e da lui, e da suoi predecessori, e così erano state utili alla Mensa. E per verità il Feudo di S. Lorenzo si dette in affitto nell' anno mille settecento quarantacinque per ducati novecento, e per carra due di orzo. A due di Maggio dell'anno quarantanove si affittò di bel nuovo per ducati mille, e per carra due di orzo; ma nell' anno cinquantasei crebbe il prezzo dell' affitto a ducati mille e settecento. Lo Staffio poi dall' anno cinquantatrè all' anno cinquantanove si tolse in affitto per ducati quattrocento trenta. Or questa possessione, la quale è d' intorno a *versure* duecento, val quantodire di circa ottocento moggia fu la prima, che Mr. di Simone coltivata avesse per suo conto. Egli l' accrebbe di molte fabbriche, cioè di una casa campestre, di due *Scariazzi*, e di una loggia; cosicchè essendosi riaffittata, allorchè lo stesso Prelato imprese la coltivazione della gran possessione di S. Lorenzo a Carmignano, il che avvenne intorno all' anno sessantatrè fu tolta in affitto per ducati ottocento. Successivamente se ne fece l' affitto per ducati seicento, e per tre carra di orzo; ed al presente ritrovasi data in fitto per ducati settecento. (4)

Non

(4) Nel foglio 169 del Volume, il titolo del quale è: *Volume di Camera Regale &c.*

Non di meno allettato Monſignor di Simone da' vantaggi, che produce l'induſtria s'induſſe ad eſtenderla cogliendo l'opportunità che gli ſi offrì per la ſeguente cagione. Intorno all'anno ſeſſantatrè nacque lite tra D. Franceſco Paolo Niſi, e il Barone Farina ſul fitto del Feudo di S. Lorenzo, del quale l'uno era l'antico, e l'altro il nuovo fittaiuolo. Si agitò prima nella Regia Dogona di Foggia, e poi nella Regia Camera della Sommaria, ove ſi profferì decreto ordinante, che a niuno de' due contendenti ſtato foſſe lecito di coltivarla. In ſimili circoſtanze D. Marco di Simone per uſcir d'impaccio, e per eſtendere le induſtrie ſue a fine di poter più largamente ſoccorrere i poveri riaffittò, come dicemmo la poſſeſſione dello Staffio, e incominciò a coltivare per ſuo conto quella di S. Lorenzo.

Ma ſiccome il Prelato di Simone nel quadriennio, per lo quale coltivò la poſſeſſione dello Staffio l'accrebbe, come ſponemmo di molte fabbriche, e vi ripoſe una razza di cavalli; così quando incominciò anch'egli a coltivare il Feudo di S. Lorenzo v'introduſſe de' bovi, de' bufali, e delle giumente in maggior numero di quello, che l'opera della coltivazione avrebbe richieſto. Dotò quel Feudo di una dote di ſemenze proporzionata alla eſtenzione del terreno. Comprò carra, aratri, ed ogni altro iſtrumento neceſſario alla coltura de' campi. Vi aggiunſe delle fabbriche per uſo di

 ſtalle

ſtalle a fin di rinchiudervi gli animali, li quali da lui vi ſi erano introdotti; altre fabbriche coſtruì per uſo di magazzini da riporvi le biade; formò de' granai di legno; vi cavò de' pozzi; ed altre fabbriche innalzò per agio de' coloni. Vi edificò del pari una Chieſa campeſtre, e provvide fin anche al ricovero di un Eremita. (5)

Ma qual diligenza non praticò mai Monſignor di Simone per eſſer nello ſtato di acquiſtar l'entrate neceſſarie all'eſecuzione de' ſuoi diſegni! Egli dell'altra poſſeſſione della Menſa detta di Montecalvello non ſolo ne riſtorò le fabbriche antiche, ma di altre nuove le accrebbe. Non di meno tante ſue cure può dirſi, che furono ſparſe al vento. Il Monte Frumentario, ch' egli ereſſe ſi avvallò un anno appreſſo alla ſua fondazione: (fatalità forſi comune a tutt' i Monti, i quali ſi compongono da ſtrati frumentarii) perciocchè eſſendogli ſtati renduti li frumenti per la prima volta diſtribuiti ſi rimaſe dal far l'iſteſſo, nè vi pensò di vantaggio. La pubblica ſcrittura, colla quale aveaſi propoſto di donare al Seminario gli accreſcimenti da lui fatti ſullo Staffio non fu ſolennizata mai; e di conſequente tal donazione non oltrepaſsò mai l'atmosfera de' ſuoi penſieri. E ſe bene nell'anno ſettantaſei ſupplicato aveſſe il Re Signor Noſtro di

---

(5) Ne' fogli 4 e 5 del Volume intitolato: *Atti dello Spoglio &c.*; e ne' fogli 3 e 4 del Volumetto intitolato: *Carte riſervate dello Spoglio &c.*

di accordargl' il permeſſo d'impiegar ſomma per la ſtabilità maggiore del Seminario, e comandato aveſſe il Re all' Udienza di Lucera che preſane informazione riferito aveſſe ſull' eſpoſto, pure non andò oltre la ricerca, perchè D. Marco di Simone Prelato di chiara ricordanza per la nobiltà de' ſuoi penſieri, e per la pietà de' ſuoi deſiderii addì venti di Febraio dell' anno ſettantaſette colpito da apopleſſia di repente uſcì di vita.

Immantinenti e non prima che ſi ſparſe la nuova funeſta della morte di Monſignor di Simone i Deputati eletti dal Capitolo della Chieſa Troiana a raccogliere, e a cuſtodire le ſpoglie del loro defunto Prelato procedettero alla formazione del ſolenne *Inventario* di tutto ciò, che a tale Spoglio giudicarono appartenerſi. E ricordevoli delle leggi della Chieſa, e con iſpezialtà della famigerata Bolla pubblicata dal Sommo Pontefice Benedetto XIV ſu di tale argomento ripoſero nel ruolo delle ſpoglie di Monſignor di Simone gli accreſcimenti da lui fatti ſulle indicate poſſeſſioni della Menſa.

Frattanto Mr. D. Giangiacomo Onorati, il quale reggeva con plauſo nella noſtra Curia Arciveſcovile la carica di Vicario Generale fu trasferito dalla Sede Veſcovile di Teano a quella di Troia, e ne preſe il poſſeſſo nel giorno ſei di Giugno dell' anno ſettantaſette. Ma i Deputati dello Spoglio di D. Marco di Simone, i quali non furono

reſtii

restii a proseguire la coltivazione delle possessioni della Mensa Troiana col danaio dello Spoglio dato loro a custodire, non cessarono di far l'istesso neppure appresso al possesso che di quella Chiesa di già preso avea il Vescovo Onorati, spendendo in ciò fino a ducati quattromila novecento e undici. (6)

Ma non andò guari, e per cagione di cotesto Spoglio nacque disparere tra il Vescovo Onorati, e il Capitolo della Chiesa di Troia. Imprese il primo che gli accrescimenti fatti dal suo predecessore su' fondi della Mensa, si fossero dalla stessa Mensa acquistati; e dal Capitolo si sostenne che non già della Mensa, ma della Chiesa esser doveano gli stessi accrescimenti, inquantochè avendo a riporsi nel ruolo delle spoglie del defunto Prelato non poteva profittar di quelle altri, che la Chiesa da lui governata. Nè fu bastevole tutta la destrezza ancorchè somma del Vescovo Onorati a rimuovere il Capitolo dalla sua ben fondata pretensione. Per il che disperando Mr. Onorati di riuscir nell'impresa, acchetandos' il Capitolo a' suoi detti, propose la quistione al Re con la stessa Rappresentanza, ch' egli inviar dovette al Sovrano per l'esecuzion dovuta al dispaccio, col quale fin dal Gennaio dell'anno settanta prescrisse il Re che ogni nuovo Vescovo rappresentar dovesse sull'importo dello

Spo-

(6) Nel foglio 75 *del Volume di Camera Regale &c.*

Spoglio del ſuo predeceſſore, e ſull'uſo, ch'era diſpoſto a farne per attenderne l'oracolo Regale.

Queſta Rappreſentanza però del Veſcovo Onorati appariſce ordita con tanto artifizio, che ben ſi moſtra un degno parto del ſuo ingegno risvegliato, e verſatile. Egli per far credere, che quando il ſuo predeceſſore s'induſſe a coltivar per ſuo conto la poſſeſſione di S. Lorenzo fuvvi indotto dalla neceſſità, e non già da voglia di maggior guadagno diſpone gli animi con un racconto in parte vero, e inorpellato in parte. Dice che il Feudo di S. Lorenzo è di quelle poſſeſſioni, le quali nella Puglia chiamanſi *di portata*: che queſte in ogni anno debbano ſeminarſi per la mettà; avendo l'altra a laſciarſi per paſcolo del beſtiame de' *locati*. Che dove ſi preteriſca di ſeminarne la mettà laſciandola tutta inculta, in tal caſo ſieno nel diritto i *locati* di far paſcere il loro armento per tutta l'eſtenſione della inculta poſſeſſione ſenzachè abbiano a contribuire cos'alcuna al padrone; e da queſto veridico racconto ne trae con buona loica il Veſcovo Onorati che il Feudo di S. Lorenzo tal ſia, che per dar frutto alla Menſa di neceſſità abbia a coltivarſi ad uſo di ſemina di frumento, e di biade.

Procede quindi a ragionare della lite inſorta tra D. Franceſco Paolo Niſi, e il Barone Farina ſul fitto del Feudo di S. Lorenzo, e ſoggiugne che per le vicende di quella lite il ſuo predeceſſore ebbe a temere, che o avria

per-

perduta, o se gli sarebbe certamente ritardata l' esazzione della pattovita mercede; giacchè ciascuno de' litiganti sarebbe stato restio al pagamento, perchè niuno de' due avrebbe posseduto; e che perchè le liti esser sogliono di un lungo periodo ebbe a temer del pari Mr. di Simone che lungamente il Feudo sarebbe rimaso inculto, e la Mensa priva della rendita, che poteva trarsene in detrimento della Chiesa, e de' poveri, oltre al dispendio della lite, nella quale avria dovuto involgersi; e che per tal cagione dimandò, ed impetrò dal Re il permesso di coltivare il Feudo di S. Lorenzo per conto della Mensa, a cui apparteneva. Or quì incomincia l' orpello, ed oh con quale dilicatezza si sparse!

Prima di ogni altro niuna pruova si è data del permesso che dicesi di avere il Re conceduto; e poi da quale ragionevole timore potè in quel rincontro essere scosso Mr. di Simone? Se il Feudo rimaneva inculto, il danno non l' avrebbe potuto soffrire, che o Nisi, o Farina. Confinino pure le procedure de' Tribunali con la stessa eternità; non perciò all' istante se si fosse richiesto al Tribunale non avria preso l' opportuno espediente per impedire l' interruzione della coltura del Feudo controverso. Ciò si dovea alla salvezza della Mensa di Troia; ciò richiedeva la causa pubblica di non aversi a soffrire scarsità di frumento. La stessa lite, che si accese tra Niso, e Farina dinota la moltiplicità delle ricerche per lo fitto del Feudo di S. Lorenzo. Oltreachè

per

per potere D. Marco di Simone coltivare per suo conto il Feudo di S. Lorenzo dovette prima riaffittare lo Staffio; e ritrovò con facilità chi volle attendervi. Sicchè dunque se D. Marco di Simone l'avesse voluto poteva più agevolmente impetrare il permesso di dare ad altri il Feudo in affitto, che l'irregolare permesso di coltivarlo per suo conto; e agevolmente avria ritrovato l'oblatore. Adunque non temenza di danno, ma speranza di guadagno maggiore fece che il Vescovo di Simone si appigliasse a quel partito. E in vero si rende ciò manifesto per la spesa considerevole, ch'egli ebbe a' sostenere per accrescer quel Feudo ne' modi indicati. E incontrastabil si rende dall'osservare ch'egli continuò a coltivarlo per lo giro di anni quattordici.

Dopo di ciò numera il Vescovo Onorati li soli accrescimenti fatti dal suo predecessore sul feudo di S. Lorenzo; ma non fa ne zitto, ne motto delle fabbriche fatte sulle possessioni dello Staffio, e di Montecalvello; e questo silenzio il serbò, per mostrarsi ad arte persuaso di non poter mai li beni stabili, comechè acquistati co' frutti del Beneficio aggregarsi allo spoglio.

Propone poi come un semplice dubbio la controversia rilevante nata fra lui, e il Capitolo circa gli accrescimenti fatti dal suo predecessore su' fondi della Mensa; e si mostra indifferente circa la risoluzione, perchè, com' egli stesso confessa, in ogni evento avrian sempre quelli ac-

 cre-

crescimenti fatto il vantaggio de' poveri, e della Chiesa. Prende poi il tuono di allegante, e chiamando in suo soccorso gli antichi Giureconsulti, e i Dottori de' tempi di mezzo s' ingegna con tutto il vigore del suo spirito di stabilire, che tutto ciò che fece il suo predecessore sul Feudo di S. Lorenzo apparteneva così strettamente all' *istruzione* di quel fondo, che qualora si fosse separato, di niun frutto il fondo istesso stato sarebbe alla Mensa. Ma non lasciò il Vescovo Onorati di chiudere la sua Rappresentanza protestando, ch'egli attendeva l' oracolo del Re per conformarvisi, siccome faceva mestieri. (7)

Questa Rappresentanza fu dal Sovrano respinta alla Regal Camera di S. Chiara perchè informato avesse con suo parere. Ma appresso a molte vicende, che inutil sarebbe il divisarle, l' affare cambiò di aspetto per la nuova polizia nel nostro Regno stabilita. Imperocchè a ventisei di Luglio dell' anno settantanove fu ripristinata una delle leggi primordiali del nostro Regno riguardanti l' amministrazione delle Chiese vacanti coll' essersi pubblicata la Prammatica Sanzione, la quale sbandì da queste contrade i Collettori, e i Succollettori, e l' incameramento de' frutti delle Chiese vacanti; e nel giorno diciassette di Ottobre dell' anno ottan-

(7) Dal foglio 4 al foglio 10 degli *Atti dello spoglio del fu Vescovo &c.*

tantuno eresse Sua Maestà il Monte Frumentario del Regno, per lo quale furono messe in communione tutte le Chiese del Regno in ordine agli spogli de' Prelati defunti, e a' frutti che da' fondi de' Beneficii vacanti così maggiori, come minori erano per raccoglierfi. E perchè Sua Maestà comandato avea con dispaccio de' tre di Ottobre dello stesso anno ottantuno, che anche gli spogli raccolti prima che si manifestasse l'opera ch'egli meditava per lo pubblico bene del Regno, la quale fu per l'appunto il Monte Frumentario, a quest' opera si fossero aggregati, sol che non ancora avessero avuto destino; di quà si mosse che il luogo, che in questo giudizio erasi occupato dal Capitolo di Troia a nome di quella Chiesa fino all'Ottobre dell'anno ottantuno, d'allora in poi si occupò dal Monte Frumentario ormai rivestito de' diritti di tutte le Chiese del Regno in ordine agli spogli, ed a' frutti delle Chiese vacanti: giacchè allo spoglio del defunto D. Marco di Simone non ancora si era dato destino.

Incominciò dunque a procedersi colla nostra contraddizione presso del Signor Duca di Turitto Delegato del Monte. Non di meno svolte che avemmo le carte cumulate per questa controversia non potemmo astenerci dall'ammirare il buon giudizio di Monsignore Onorati, il quale la quistione mossa sugli acquisti del suo predecessore col fatto l'avea decisa a suo favore, o perchè gli produsse impazien-

za il ritardo dell' oracolo del Re; o perchè avendo retto Curia si ricordò che le liti depongono tutto l'amaro allorchè si possiede l'oggetto della contesa.

E in vero egli si valse di tutto il ricolto dell'anno sessantasette senzacchè neppure si avesse data la pena di restituire li poco men., che cinquemila ducati tolti dallo Spoglio del suo predecessore per proseguire appresso alla morte di quegli la coltivazione de' poderi della Mensa. Egli tutti gli acquisti di Mr. di Simone se g!i ha goduti, e ne gode tuttavia, come se per quelli o lite non fosse insorta mai, ovvero si fosse diffinita a suo favore. Il Feudo di S. Lorenzo sel coltivò per suo conto fino all' anno ottantadue usando ad arbitrio del bestiame, e di ogni altro, che aveavi riposto D. Marco di Simone. Ma quel che fa ridere si è che neppure stette dubbio a far vendita di buona parte de' medesimi acquisti.

E per verità Monsignor Onorati nell' anno ottantadue interruppe la coltura del Feudo di S. Lorenzo, e il dette in affitto a D. Domenico de Luca per annui ducati mille novecento cinquanta. Oltre a ciò gli vendette tutti gli stigli, e il bestiame controverso per ducati seimila cento quarantadue, e grana settantasei per avergliene a restituire la somma capitale nel fine dell'affitto o in altretanti animali, o in contante, e fra tanto si pattovì che glie ne

do-

dovesse il de Luca prestar l' interesse al quattro per cento importante annui ducati ducento quarantacinque. (8)

Il Duca di Turitto però col suo decreto di discussione da lui interposto a sedici di Marzo dell'anno ottantatrè riserbò alla decisione della Regal Camera di S. Chiara la quistion mossa sugli accrescimenti fatti dal Vescovo di Simone sù fondi della Mensa Vescovile di Troja; ond'è che di breve sarà per dichiararsi se aggregar si debbano al Monte Frumentario del Regno, ovvero accrescer debbano la Mensa Vescovile di Troia. Per mostrar dunque la giustizia delle dimande da noi fatte coll' istanza che scrivemmo per soddisfare all'incarico affidatoci, alla già fatta narrazione aggiugniamo i Capitoli seguenti.

CA-

(8) Dal foglio 185 al foglio 214 del *Volume di Camera Regale &c.*

CAPO I.

In cui si dimostra, che il Monte Frumentario del Regno nel raccoglier le spoglie de' Vescovi trapassati non sia succeduto alla Camera Apostolica, ma alle Chiese del Regno; e che lo stesso Monte sia il depositario de' diritti della Nostra Chiesa Nazionale per quel, che si attiene agli Spogli, ed a' frutti, i quali si raccolgono nelle vacanze.

PER sola voglia, crediam noi, di trarre sul Monte Frumentario quell' odio, che per gli loro eccessi si trasser sopra i *Collettori*, e i *Succollettori* ne' tempi andati rise il nostro degno Avversario, allorchè da noi si affermò che sul fatto degli Spogli il Monte Frumentario valga lo stesso, che Chiesa Nazionale del nostro Regno: giacchè messe in communione dal nostro Sovrano fin dall' Ottobre dell' anno ottantuno le ragioni di tutte le Chiese su gli Spogli de' Prelati, ne rivestì quel Monte, il quale di diritto inviolabile cotanto divenne il depositario. Ma il nostro contraddittore ricercando solamente gli accidenti di questa controversia e non altro, poteva recarsi a memoria che il primo oppositore del suo clien-

cliente fu il Capitolo di Troja a nome di quella Chiesa. Adunque se in questo giudizio il Monte Frumentario tiene quel luogo, che tenne il Capitolo di Troia colla sola varietà, che il Capitolo brigava rivestito de' soli diritti della Chiesa Troiana, e il Monte Frumentario è in campo adorno delle ragioni di tutte le Chiese del nostro Regno; egli è manifesto anche per gli accidenti della causa presente, che il nostro Monte nel raccoglier le spoglie de' Prelati non sia succeduto alla Camera Apostolica, ma alle Chiese del Regno.

Purtuttavia perchè siam solleciti che comune divenga il conoscimento della pietà ch' esprime la fondazione del Monte Frumentario discuteremo quest' argomento rimontando a' principj suoi colla maggior possibile brevità.

E in vero nommai cadde in controversia ragionarsi del patrimonio de' poveri, quando si ragiona de' beni temporali della Chiesa; in guisa tal che gli stessi Chiesastici han diritto a valersi di questi beni fino alla decenza del loro sostegno non già come Chiesastici, ma come poveri; ond' è, che se altronde hanno da potersi sostenere, non hanno diritto a valersi de' frutti delli Beneficj, ch' essi amministrano. (1) Per

il

(1) Questa proposizione non ha bisogno al presente nè di pruova, nè di rischiaramento. Inutil sarebbe il rapportare il Canone 41 de' Canoni attribuiti agli Appostoli, il Canone 25 del Concilio Antiocheno, la dottrina de' PP. della Chiesa su tal proposito, e gli stabilimenti del Concilio Trentino *Sess.* 25 *Cap.* 1 *de Reform.*; allorchè questa massima costituisce

fin

il che ne' primi tempi della Chiesa, allorchè coloro, i quali s' iniziavano, aveano in uso di distribuir prima fra' poveri li beni loro patrimoniali, i venerabili Vescovi o non testavano, o lasciavano in retaggio que' sentimenti di carità, per gli quali è la loro memoria nella benedizione. Di fatti dilata il cuore de' fedeli l' ascoltare, che il grande Vescovo d' Ippona *testamentum nullum fecit*; *quia unde faceret pauper Christi non habuit*; (2) e spreme le lagrime dagli occhi il tenore del testamento del Santo Vescovo Giovanni detto per Eccellenza il Limosiniere, e l' istituzione dell' erede scritta dal Beato Perpetuo Arcivescovo di Tours (3).

Non

---

sin anche una parte della nostra civile Legislazione. Di fatti con Regale Dispaccio de' quattro di Ottobre dell' anno 1783 si dichiarò dal Sovrano, autorizando un appuntamento della Regal Camera di S. Chiara che non ha diritto a consumare i frutti del Vescovado per lo suo sostegno quel Vescovo, il quale altronde ha da potersi sostenere.

(2) *Possidius in eius vita Cap.* 31.

(3) L' istituzione fatta da S. Perpetuo fu conceputa così: *At vos viscera mea, fratres dilectissimi, corona mea, gaudium meum, Domini mei, filii mei, pauperes Christi, egeni, mendici, aegri, viduae, orphani, vos inquam haeredes meos scribo, dico, statuo. Spicil. Tom.* 5 *pag.* 105: e il tenore del Testamento del Patriarca Giovanni, il quale quando andò ad occupare la Sede di Alessandria ritrovò nell' Erario Vescovile una incredibile quantità di moneta fu il seguente: *gratias ego, DEUS, tibi, quoniam exaudisti miseriam meam, rogantem bonitatem tuam, ne inveniretur morienti mihi, nisi unus tremissis. Cognoscens haec omnia Dominatoris omnium esse festinavi ea, quae DEI erant, DEO dare. Unde, & quod remansit mihi hoc tremisse, DEI & hoc existens iubeo dari his, qui sunt DEI. Cap.* 49 *vitae eius.*

Non di meno la cupidigia, e lo smoderato amore per gli consanquinei non tardò ad occupare l'animo de' Chierici. Fin dal tempo, nel quale celebross' il terzo Concilio Cartaginese fece mestieri che i Padri colà raccolti avesser dichiarato, che chiunque con danaio ritratto dalla Chiesa avesse acquistati benifondi non dovea comprarli, che a nome della Chiesa, a cui era nell' obbligo di lasciarli. (4) Gli stessi divieti ebbero a farsi nella Chiesa Greca, siccome si ritrae dal Canone vigesimoquarto del Concilio Antiocheno, e dall' Azione decima del Concilio Calcedonese, onde si rileva altresì ch' era di già una delle cure de' Metropolitani l'invigilare su' testamenti de' Vescovi della Provincia per impedire che i beni acquistati colle rendite della Chiesa non fosser la preda de' loro cognati. Osservandosi poi che sì fatti stabilimenti ebbe colle sue leggi a confermarli Giustiniano, si va a comprendere essere a suoi tempi il bisogno divenuto maggiore. (5) E se bene intorno al secolo settimo avessero per le leggi della Chiesa incominciato di già a scrivere i loro testamenti così li Vescovi, come i Beneficiati minori; ciò non di meno si concedette loro perchè testando avessero meglio provveduto alle utilità delle Chiese. (6)

D Pur-

(4) *Cap.* 29.

(5) *L.* 33 *&* 41 *Cod. de Episcop. & Cleric.*

(6) *Thomass. Vetus & nova Eccl. Discipl. Part.* 3 *Lib.* 2 *Cap.* 41 §. 4 *& seq.*

Purtuttavia tutto ciò, che lasciava un Vescovo avendolo acquistato colle rendite della Chiesa da lui governata incominciò a chiamarsi Spoglio; e dello Spoglio del Vescovo defunto non dovea profittarne che la stessa Chiesa, ch' egli avea occupata: la quale a buon conto non succedeva com'erede, ma *vindicava* il suo per cagion di dominio: giacchè lo stesso Vescovo essendo tra' vivi non avea posseduto che a nome della sua Chiesa. Or se bene nommai si fosse controverso dover gli Spogli esser delle Chiese, non di meno a bèn custodirli fu l'opra. Imperocchè quelli stessi, i quali furono tratto tratto spediti ad impedirne l'invasione, e il saccheggio, volentieri degli antichi predoni divenivano i compagni. Nè di questi attentati è difficile ad indagarne la cagione. Di fatti o lo Spoglio era tenue; e come difenderlo dalle molte mani de' poveri? i quali nell' affollarsi se si mostravano impazienti, non erano al certo ingiusti: o lo Spoglio era dovizioso; e come sottrarlo agli artigli de' potenti! Oltrechè quando incominciaron gli Spogli ad esser doviziosi ogni uomo di buon senso dovette disperare che fossero interi pervenuti alle Chiese. Conciossiachè lo Spoglio ricco che altro è, se-non un cumulo di elemosine ritardate? Adunque l'infedeltà nell' amministrare, e la crudeltà verso de' poveri avea di già contaminati taluni degli stessi Pastori del Popolo Cristiano. Ma i Popoli e i loro Rettori sono nella reciprocanza che quelli si formano sull' esempio de' loro Rettori; e

que-

questi suol darli la Provvidenza quali convengono alla virtù o politica, o morale della Comunanza. Adunque chi custodiva i custodi! E finalmente va per le bocche fin anche degl'idioti di Firenze: *che la farina del diavolo se ne va tutta in crusca*.

Ma ciocchè io vorrei tacere è che il tristo esempio incominciò da Cherici, contra i quali è diretto il Canone vigesimo secondo del Concilio Calcedonese, e che chiaramente vengono dinotati da quelle parole del Canone vigesimoquarto del Concilio Antiocheno: *Ne quae propria probantur Episcopi, sub occasione rerum Ecclesiae pervadantur*; nè diversa è l'insinuazione compresa nel quadragesimo Canone Apostolico. Adunque i primi ad avventarsi furono i Chierici, e le prime ad esser predate furono le cose patrimoniali de' Vescovi. A questo disordine provvider volle il Concilio di Riez coll'aver destinati li Vescovi Visitatori per le Chiese vedovate (7). Non per tanto il veder stabilito con un Canone che un Vescovo Visitatore: *Ne quidquam de rebus Ecclesiae praeter humanitatem auferre praesumat*; (8) e il veder successivamente commendate le Chiese vacanti al Visitatore nommeno, che al Metropolitano, e al Clero; e che il Pontefice San Gregorio Magno

 giu-

(7) *Can. 6 & 7.*

(8) *Can. 8 Conc. Aurelian. V.*

giudicò un degno oggetto della ſua cura paſtorale il provvedere alle Chieſe vedovate dinota che la malverſione di giorno in giorno diveniva maggiore ; ancorchè fino al ſettimo ſecolo le brighe per lo ſaccheggio della Caſa Veſcovile ſoleano ſeguire tra' Chierici, e li cognati del Veſcovo trapaſſato. Più luttuoſa è poi la ricordanza che gli ſteſſi Veſcovi incominciarono a praticare ſu' Titoli della loro Dioceſi quello, di che eſſi temer doveano per le loro abitazioni appreſſo alla loro morte. (9) Quindi avvenne, che incominciaronſi ad impetrar da' Sovrani de' Difenſori, e degli Avvocati per gli Cenobii; e che i Sovrani incominciarono ad uſare della Regalia di prendere in cuſtodia le Chieſe e i Beneficii vacanti per impedirne la diſſipazione. Stabilito non di meno che fu il ſiſtema Feudale, chi narrar può il guaſto che de' beni delle Chieſe feceſi dagli antichi Conti e Duchi ſul preteſto di cuſtodire le Chieſe vedovate ; ſtimolati a ciò tal volta da' medeſimi Arcipreti, li quali anch' eſſi erano a parte della preda! (10).

Non di meno appreſſo al Secolo decimo il diritto dello Spoglio ſtette preſſo gli Abbati in rapporto a' Priorati di loro dipendenza ; e preſſo de' Veſcovi in ordine a' Beneficiati, i quali morivano ſenza teſtamento ; e varie diſpoſizioni Concilia-

(9) *Can. 8 Conc. V Pariſienſ.*

(10) *Thomaſ. ibidem Cap.* 54 §. 8.

cil.ari furono di presidio a cotesto diritto dove stato gli fosse di base o Statuto, o Privilegio, o Consuetudine (11).

Non è dunque una scusa lieve per la Corte di Roma il non aver stese l. mani agli Spogli de' Vescovi se non appresso al rivolgimento di quindici secoli; e che questo abuso discorse nel tempo lagrimevole dello scisma Avignonese. Imperocchè il primo, che vi si avventò fu l' Antipapa Clemente VII, il quale non seppe addurre pretesto migliore di quello di dover provvedere al sostegno di trentasei Cardinali, ch'egli avea creati. Fu però sterpato un così pernizioso abuso nel Concilio celebrato in Pisa nell'anno mille quattrocento e nove dal Sommo Pontefice Alessandro V. (12). Non di meno l' immatura morte di qnesto Pontefice pose di bel nuovo in moto la riserba degli Spogli. E se bene nella Sessione trigesimanona del Concilio di Costanza si risolse avversi ad abolire la riserba degli Spogli, pure essendo stato eletto in Sommo Pontefice di la a poco Martino V, siccome n la sessione quadragesima prima rivocò la riscossione delle Annate, non rivovò del pari la riserba degli Spogli. Ed ecco come questo abuso di aggregarsi gli Spogli de' Vescovi alla Camera Apostolica insiem co' frutti delle vacanze si sparse in più Regni della Repubblica Cristiana con detrimento nommeno delle

(11) *Thomass. ibidem Cap.* 56.

(12) *Spicil. T. 6 p.* 337.

delle Chiese, che degli Stati, e delle Supreme Regalie de' Principi Sovrani.

Da che però gli Spogli esser doveano di profitto della Camera Apostolica non preterirono i Pontefici di pubblicar più Bolle regolatrici del modo, secondo il quale credettero più conducevole di aversi a raccogliere. Quella però che fa onore al suo promulgatore è la Bolla *Romani Pontificis providentia* di San Pio Quinto, colla quale limitando la ragion degli Spogli dichiarò che i vasi sacri, e tutti gli altri arredi necessarii al Divin culto esteriore non doveano togliersi alle Chiese, e alle Cappelle, ove da' Beneficiati defunti stati erano risposti; che le suppellettili minute de' Beneficiati minori non dovessero prendersi da' *Collettori*, se bene col danaio del Beneficio si fossero acquistate; e che alla legge dello *Spoglio* sottoposti non fossero que' Beneficiati, i quali avean posseduti Beneficii di rendita minore di trenta scudi di Camera. Di più grata ricordanza esser poi ci dee la Bolla *Inscrutabili* del Sommo Pontefice Innocenzo XII, il quale compassionando lo stato delle Chiese del nostro Regno abolì per questo Regno la riserba degli Spogli, disposto avendo uniformemente all' antica lodevolissima disciplina che fosser gli Spogli de' Prelati del Regno di Napoli di profitto delle Chiese, ch' essi aveano occupate. Ond' è che fin dal mille seicento novantaquattro le Chiese del Regno, e non più la Camera Apostolica profittarono degli Spogli de' Vescovi, ancorchè non per lo

di-

diritto natio, ma in forza di una Indulgenza Pontificia neceſſaria per la diſciplina, che a quel tempo era in vigore. Piena di ſapienza è ſimilmente la Bolla, che nell'anno mille ſettecento cinquantaſei impetrò dal Santo Padre nommai baſtevolmente lodato Benedetto XIV il Cattolico Re Carlo III, che allora quì felicemente regnava. Imperocchè con quella s'indicarono e ſi ſtabilirono i mezz'i più proprii alla buona cuſtodia degli Spogli, e perchè in realtà ne aveſſer colto le Chieſe il vantaggio maggiore.

In queſto ſtato furono le coſe fino all'anno mille ſettecento ſettantanove. Purtuttavia ſe la Bolla d'Innocenzo XII impedì che i *Collettori*, e li *Succollettori* ſi foſſero ulteriormente rimeſcolati nell'affare degli Spogli, non operò che queſta importuna gente foſſe ſgombrata da queſte contrade: perpercìocchè ebbero a rimanervi a fin di raccogliere i frutti naturali pendenti, e i frutti civili maturati, e non eſatti da' Prelati, i quali uſcirono di vita; come altresì quelli delle vacanze, che Innocenzo XII. volle tuttavia riſerbati alla Camera Apoſtolica. Or nell'anno ſettantuno ſulle doglianze di una tal Tereſa Lanno, la quale eſſendo *patrona* di una Cappellania laicale abuſivamente detta Beneficio; e ritrovandoſi vedova, e carica di famiglia inutilmente avea chieſto ſoccorſo alla ſua povertà dalle rendite de' fondi addetti alla ſteſſa Cappellania, inquantochè l'eſigeva un *ſuccollettore* Apoſtolico, il Re Signor Noſtro impoſe alla Regal Camera di

S. Chia-

S. Chiara, che inteso l' Avvocato della Corona esaminato avesse l'argomento da' suoi principii, e riferito avesse col suo parere.

Quindi fu che il Duca di Turitto, dal quale si reggeva a quel tempo la carica luminosa di Avvocato della Corona produsse nella Regal Camera una sua Rimostranza, la quale non ostante l'ampiezza sua giudicò la Regal Camera di doverla trascrivere nella Consulta, ch' ebbe a spedire al Sovrano: perciocchè si conobbe non potervisi aggiugnere, nè potersene detrarre senza sfregio dell' altezza de' sensi, che racchiudeva. E per verità si stabilì in quella, appresso alla più esatta ponderazione, e si dimostrò fino all' evidenza che l' abusiva introduzione degli Spogli, e de' frutti de' Beneficii vacanti a pro della Camera Apostolica era contraria al Sistema Canonico; ch' era un usurpazione fatta alla Regalia del Principe, così in qualità di Signore Territoriale, come in qualità di Vindice, e di Protettore de' Canoni; ch' era una intrusione della Corte di Roma dipendente da massime erronee; e ch' era finalmente un vero Spoglio a tutt' i Beneficii, e Titoli Ecclesiastici, a tutte le particolari Chiese, a tutte le volontà de' Fondatori, le quali sono di pubblico diritto; e a tutt' i poveri del luogo, ove trovans' i Beneficii Ecclesiastici fondati, ed eretti. Per il che dimandò l' Avvocato della Corona non doversi più tollerare una così biasimevole, estorsione; e che assolutamente ristabilito si fosse nel

suo

ſuo legittimo ſiſtema il diritto Sovrano della Cuſtodia della Chieſe per titolo di Suprema Regalia eſercitato da tutt' i Sereniſſimi Predeceſſori del Re Signor Noſtro fino a che queſto Regno non ebbe la sventura di eſſere ridotto a Provincia; e ciò tanto più che queſto diritto vedevaſi compreſo nella ſolenne Legislazione del Re Ruggiero Primo, nommai con altra publica legge diſtrutto in queſto Regno, e nella Sicilia geloſamente conſervato.

Le premure dell' Avvocato della Corona furono atteſe dalla Regal Camera con quel plauſo, che ſi conveniva; ed avendo il Re con piena ſoddisfazione approvato il parere datogli pubblicoſſi di ordin ſuo addì ventiſei di Luglio dell' anno ſettantanove la Prammatica Sanzione, colla quale fu ripriſtinata la legge fondamentale del Regno promulgata dal Re Ruggiero fondatore della Monarchia, la quale ſi legge tra le Coſtituzioni del Regno ſotto al titolo: *De Adminiſtratoribus rerum Eccleſiaſticarum poſt mortem Praelatorum*.

Avendo per tal modo preſe il Re in cuſtodia, e in particolar protezione le Chieſe vedovate; e avendo efficacemente provveduto alla ſalvezza degli Spogli, e de' frutti delle vacanze, sbanditi dell' intutto da queſte contrade i *Collettori*, e li *Succollettori* incominciò pietoſamente a volger nell' animo qual mai eſſer poteſſe il mezzo più conducevole, perchè il fondo degli Spogli e de' frutti delle vacanze aveſſe a produrre a' poveri del noſtro Regno il maggior poſſibile vantaggio.

 Com-

Comprese egli il nostro clemente Padre e Signore essere un tratto di beneficenza l' apprestar soccorso a' miseri, ma l' indole sua il sospinse a ricercar fin anche mezzi da impedire se stato fosse possibile che alcuno de' suoi vassalli stato non fosse per cadere nella povertà vergognosa, e mal veduta. Ma all' ampiezza del disegno era d' intoppo la particolar ragione che ciascuna Chiesa avea fino a quel punto ritenuta per lo Spoglio del suo Prelato. Quindi risolse di mettere in communione tutte le Chiese del suo Reame su questo articolo, perchè il prodotto comune fosse per impiegarsi in un opera di utilità comune al Regno tutto.

Non di meno si comprese all' istante che i beni, de' quali voleasi usare alla utilità comune de' poveri dello Stato quasi per lo proprio peso inclinavano alla richiesta communione. E in vero i beni, de' quali ragioniamo essendo beni di Chiesa altro non sono che offerte a Dio fatte; ond' è che il possesso, e la proprietà di quelli stia presso la Congregazione de' fedeli. Per il che anche sull' insegnamento del Gran Pontefice Innocenzo III (13) questi beni non furono divisi, come si veggono fra le Chiese di luoghi diversi, che per cagione della comune utilità. Sicchè dove la utilità comune per la combinazione diversa de' tempi, e delle circostanze esigga che questi stessi beni si riuniscano insieme, vi corrono con quel mo-

(13) *In Cap. cum super. de caus. possess. & propriet.*

movimento di accelerazione, ch'è inseparabile da fondi, li quali non sono di niun fedele in particolare, ma sono di tutti in comune.

Cagion per cui alla fine il Re Signor Nostro con dispaccio pubblicato a diciassette di Ottobre dell'anno ottantuno dando un destino stabile e perpetuo al prodotto di tutti gli Spogli e de' frutti delle vacanze manifestò la grand' opera, che alcun tempo innanzi avea annunziato di meditare (14). E questa fu per l'appunto l'erezione del Monte Frumentario del Regno, il quale fu rivestito delle ragioni di tutte le Chiese su gli Spogli, e su' frutti delle vacanze, acciocchè, soddisfatto che si fosse a' pesi intrinseci, al mantenimento delle Chiese, e del Culto Divino, e alle manuali limosine de' poveri di ciascun luogo, l'avanzo si fosse distribuito fra' poveri coltivatori di campo costretti nella dura stagione del verno a far capo dagli usurai, da' quali se ne sugge il sangue con danno esiziale e della gente più utile allo Stato, e dell' intera Società: e di questo sacro e pubblico deposito ne fu confidata la direzione, e la disposizione alla saviezza, e alla religiosità della Regal Camera di S. Chiara.

Di quest' opera così nobile, così estesa, benefica cotanto ne avrem di già sperimentati gli utilissimi effetti, se la Mano di Dio Signore per le nostre iniquità non si fosse fatta

E 2 sen-

(14) Con dispaccio de' tre di Ottobre dell'anno istesso.

ſentir peſante ſopra di noi, ſtata eſſendo la più ricca delle noſtre Provincie da orribili tremuoti interamente abbattuta. E ſe all'umano intendimento foſſe permeſſo di ricercar per poco que' giudizj, i quali debbonſi profondamente adorare nel ſilenzio e nel timore, diremo che Iddio Signore, il quale nel tempo dell'ira nommai dimentica la ſua bontà non permiſe che nembo di mali così atroci ſi foſſe ſciolto ſul capo degli uomini della Calabria ulteriore, ſe prima non ſi foſſe in queſta Capitale raccolto un Sacro peculio da impiegarſi prontamente nel meſto officio e pio di appreſtar ſoccorſo a una Provincia deſolata.

Adunque per le coſe già dette ciaſcuno il comprende da ſe che per l'erezione del Monte Frumentario ad altra novità non fece luogo ſe non che a quella della communione di tutte le Chieſe del Regno in ordine agli Spogli, e a' frutti delle vacanze; e della ſtabilità del deſtino dato a quel fondo. Imperocchè il diritto delle Chieſe non ſolo rimaſe l'iſteſſo, ma venne a renderſi e più ſolido e più fruttifero. Nè ſi vollero ſconvolti gli antichi uſi, e le regole ſtabilite o da' Canoni, o da' Pontefici circa il modo di cuſtodire, o di giudicar degli Spogli nelle controverſie, le quali naſcer potevano. Di fatti colla ſteſſa Prammatica Sanzione, colla quale chiamoſſi di bel nuovo ad oſſervanza la Coſtituzione di Roggiero riguardante il noſtro propoſito ſpiegoſſi il Re di voler ripriſtinato l'antico dettame de' Canoni,

e de'

e de' Concilii. E nelle istruzioni date per la retta amministrazione del Monte Frumentario niuna cosa s' inculca con efficacia maggiore quanto la più esatta osservanza della Bolla di Benedetto XIV regolatrice degli Spogli de' nostri Prelati, la quale confermando racchiude e la Bolla *Inscrutabili* d' Innocenzo XII, e quella di Benedetto XIII del mille settecento ventiquattro, *Sacrosancti Apostolatus officium*, e l' altro stabilimento dello stesso Pontefice, che incomincia *Romanum decet Pontificem* spedito in forma di Breve a dodici di Ottobre dell' anno ventisei.

Non è dunque il Monte Frumentario succeduto alla Camera Apostolica, ma bensì alle Chiese del Regno così perchè quel Monte fu rivestito del diritto natio delle Chiese, e non già dell' abusivo della Camera Apostolica; come perchè spezialmente in rapporto agli Spogli, questi appartennero di bel nuovo alle Chiese fin dal mille seicento novantaquattro; ond' è che il Monte suddetto alle Chiese sia succeduto anche per la serie delle vicende.

Dippiù, col dirsi beni della Chiesa Nazionale di Napoli, che altro si esprime, se non che il patrimonio de' poveri di questo Regno? Se dunque di quella parte di questo patrimonio, che si compone dagli Spogli, il Monte Frumentario n' è il depositario, dicemmo bene che lo stesso Monte sia il depositario de' diritti, e del peculio della Chiesa nostra Nazionale per ciò, che si attiene agli Spogli, ed a' frutti delle

va-

vacanze. Sono dunque i diritti e il danajo del Monte Frumentario inviolabili tanto, quanto è ſacro e inviolabile il Patrimonio de' poveri di Gesu-Criſto, e il prezzo de' peccati. E ſiccome il Principe altro diritto non vi eſercita, che quello della cuſtodia; ognun sa che l' inviolabilità del depoſito nommeno per lo diritto delle genti, che per la ragion civile eſclude come inoſficioſe finanche le tacite compenſazioni.

CAPO II.

Che i beni ſtabili acquiſtati da' Veſcovi co' frutti del Veſcovado appartengano allo Spoglio per un diritto maggiore di quello, per lo quale gli ſi aggregano i mobili.

IL noſtro contraddittore ſul contegno ſerbato dal ſuo cliente nella rappreſentanza che inviò al Sovrano ſi moſtrò preſo dalla più alta maraviglia allorchè noi accennammo che allo Spoglio di Monſignor di Simone appartengano tutte le fabbriche da queſto Prelato coſtrutte ſulle poſſeſſioni della Menſa, perciocchè non ſi dubita che innalzolle con danaio della Chieſa. Oh la ſtrana pretenſione! eſclamò egli, aggiugendo: e chi mai ſognò di riporre i beni ſtabili nel ruolo delle ſpoglie! E per imporci ſilenzio ci recitò la ſpiegazione che da alla voce *Spolium il Du-Gangè: Spolium rerum ablatio -- Spolium: Jus quod ex bonis mobilibus defunctorum Praelatorum Camerae Apoſtolicae; vel Curatorum decedentium Archidiaconis obvenit.*

Purtuttavia a ragionar bene in legge ſarà baſtevole la lettura de' Vocabolarii? e l' autorità de' compoſitori di opere ſimili ſarà di peſo alcuno ne' giudizii? Quindi è che al preſente dobbiamo recare in iſcritto quel, che fummo in iſtato di dir prontamente colla viva voce. E per verità, che che ſuoni un vocabolo nel parlar comune degli uomini, i Legali deb-

debbono avvertir molto al ſenſo, nel quale fu adoperata la ſteſſa voce da' Giuriſconſulti, e da' Legislatori. Or fra Canoniſti ſi diſſe Spoglio tutto ciò, che laſcia un Chieſaſtico, avendolo acquiſtato con danaio della Chieſa. Quindi è che allo Spoglio direttamente appartengono i benifondi; mentrechè per una eſtenzione della regola vi ſi aggregarono fin anche i mobili. E in vero ſe le Sante Regole non ſoſtennero, che un Veſcovo diſponeſſe di una veſte, o di una coltre; con quanto maggior vigore ebbero a ſgridare, che diſponeſſe di un edificio, o di una poſſeſſione acquiſtata con danaio della Chieſa? Quindi Guglielmo Redoano più eſatto al certo del *Du-Gangè* deſcrivendo lo Spoglio laſciò ſcritto: *Verum non diffiniendo, ſed deſcribendo potius Spolia dici poſſunt bona quaecunq. a quibusvis perſonis Eccleſiaſticis etiam Regularibus intuitu Eccleſiae acquiſita, iuraq. & actiones, ac fructus inexacti tempore obitus eorumdem relicta*; (1) ed altrove: *quia Spolia, vel ſunt bona mobilia, ſemoventia*, VEL IMMOBILIA; (2) e in altro luogo della ſteſſa opera: *quod in acquiſitis per Clericum eſt praeſumptio pro Eccleſia*, SALTEM QUO AD BONA IMMOBILIA. (3) Il Brentano in ugual mo-

(1) *Guilielm. Redoani Tractatus de bonis per perſonas Eccleſiaſticas &c. quaeſt. 1 num. 7. Extat in Tractatibus magnis Tom.* 14.

(2) *Ibidem quaeſt.* 14 *num.* 13.

(3) *Quaeſt.* 15 *num.* 6.

modo si spiega. (4) Tutt' i Pontefici nelle loro Bolle han ragionato in ugual forma degli Spogli; e per non esser noiosi sol tanto rapporteremo le parole, delle quali si valse Benedetto XIV nella sua famigerata Bolla dell' anno cinquantasei: *quascunq. pecunias, res, iura, &* BONA ETIAM STABILIA *per eos ex redditibus, fructibus, & proventibus suarum Ecclesiarum acquisita*, SPOLIA NUNCUPATA.

Su di tali disposizioni la Rota Romana più volte decise appartenersi per maggior diritto allo Spoglio i beni stabili, che i mobili. (5) Ed è cosa meritevole di riflessione che il primo divieto fatto a' Chiesastici nel terzo Concilio Cartaginese di non disporre in detrimento della Chiesa non prende in mira che i beni stabili. Per il che maestrevolmente scrisse il Tomassini: *Ubi Canones, Legesq. vetant, ne cognatis, vel haeredibus quidquam adscribant Episcopi rerum earum, quas post ordinationem sibi paraverunt, non de terris tantum, & haereditatibus agunt, sed & de mobilibus*; (6) ed altrove: *Rursus ab eodem Alexandro III pronunciatur, Lateranensem Canonem, quo vetantur Beneficiarii de bonis testari per Ecclesiam acquisitis ad mobilia peraeque, atq. ad immobilia pertinere:* RESPONDEMUS, QUOD GENERALITER BONA

F QUAE-

(4) *Consult.* 21 *vol.* 3.

(5) *Dec.* 855 *de probat. in antiquis*; *& decis.* 37 *de solutionibus*.

(6) *De Beneficiis Parte* 3 *Lib.* 2 *Cap.* 40 *num.* 10.

QUAELIBET PER ECCLESIAM ACQUISITA, EI DEBENT IUXTA LATERANENSE CONCILIUM POST ACQUIRENTIS OBITUM REMANERE. (7)

Che anzi per lo diritto delle Decretali valſe che i Chieſaſtici poteſſero diſporre di alcune coſe mobili per atto di gratitudine de' ſerviggi ricevuti anche a favore de' loro conſanguinei; e oſſervammo che S. Pio Quinto ſottraſſe alle leggi dello Spoglio tutte le minute ſuppellettili. Adunque allo Spoglio appartengono più gli ſtabili, che i mobili; e ſe fummo tacciati di novità nel rammentarlo, ciò procedette perchè ragionammo di coſe non frequenti nell'uſo del Foro.

CA-

(7) *Ibid. Cap. 47 n. 8.*

CAPO III.

Che per gli Vescovi il coltivare a proprio conto gli estesi poderi delle loro Mense, tenga luogo d' industria e di traffico.

INgentia rura laudato, exiguum colito si disse a ciascuno, il quale avesse voluto attendere al piacevole esercizio dell' agricoltura senz' inviluppparsi negl' intrighi del traffico, e senza infievolirsi per le dissipazioni della mercatura. Il coltivar dunque per suo conto un Feudo non è l' opra del tranquillo agricoltore, ma del torbido negoziante. Di fatti quali cure, quali provvedimenti, quante notizie, e qual forza di oro non bisogna per ben riuscire nella coltivazione di un esteso podere? A ciò si richieggono non solo molte braccia, ma ben anche i calcoli di una mente infaticabile, e non intesa ad altro; e il riposto contante di chi ama il tesorizar su la terra.

Dee egl' istruirsi del prezzo delle derrate, de' tempi, de' luoghi, e delle persone le più adatte, o per acquistarle, o per farne spaccio. Dee esaminare la qualità delle terre, svolgerle, e concimarle perchè vi sparga con buon giudizio quel seme, che fa sperare un abbondevole ricolto. Dee far compra di gregge e di armenti, badando che il bestiame vi s' impingui, e vi si moltiplichi al più. Per tal fatto si han da prendere a stipendio e pastori, e bracciali. Ora sarà in contrasto co-

co' muratori per le fabbriche che innalza, ora co' falegnami per gli granai di legno che formar volle; tal volta si rammaricherà che le vanghe, le zappe, i randelli, e gli aratri per essere troppo acre il ferro sieno poco adatti al bisogno; o che siano scommesse le botti. Talora attende la pioggia piucchè non fanno le anitre ne' giorni estivi; e qualche volta prega il Sole che allumi il giorno con vivezza maggiore. Dee prender conto de' mercati e delle fiere per spignerv' i polledri, e gli allievi. Con quanti entrar non deve in trattato per la vendita del frumento! E se bene abbia un idoneo Sopraintendente alla campagna, allorchè rivede i conti di costui non suderà su' numeri al pari di Pitagora? Or se tutto ciò mal si canviene alla tranquillità della vita, e alla coltura socievole; difforme è dell' intvtto al decoro, e alla santità del Ministero Sacerdotale.

E per verità stante l'insegnamento del nostro Divino Liberatore gli Apostoli nulla possedettero: *Nolite possidere aurum, neque argentum in zonis vestris, dignus est enim operarius cibo suo*. Adunque a' Chiesastici poveri, i quali istruivano, i laici ricchi, li quali erano ammaestrati davano l'elemosina. Ma in ciò la disciplina variò tanto, che giunse fin anche a svolgersi la medaglia. Co' fondi dati alle Chiese divennero ricchi li Chiesastici, e poveri i laici; sicchè con l'istruzione convenche i laici avessero del pari ricevuta da' Chiesastici l'elemosina. Ne' primi tempi, quanto si offeriva a' Vescovi anche in

beni

beni ſtabili ſi vendeva da coſtoro per diſtribuirlo ; oggi il Veſcovo nell' atto della ſua conſecrazione giurar deo di non vender niente di ciò, che venne offerto alla Chieſa. Non è, che queſti nuovi ſtabilimenti non ſieno ed utili al ſommo, e ſin anche neceſſarii ; ma la ſola coſa che da ciò vogliamo trarne ſi è che anche addì noſtri ſia un dovere della Chieriſia il non occuparſi tanto nella cura delle coſe temporali che ne abbia il loro decoro a rimanere offuſcato, e che abbiano per tal fatto i Cherici a diſtrarſi dalle opere ſublimi del Santo Miniſtero. *Non eſt aequum nos derelinguere verbum DEI, & miniſtrare menſis* diſſero gli Apoſtoli, allorchè ſi avvidero poter la ſteſſa diſtribuzione dell' elemoſine eſſer di ritardo alla loro predicazione. Or qual romore non avriano menato ſe aveſſer veduto che un Prete interrotta aveſſe la preghiera, e la predicazione per volgerſi al traffico, e al commercio ! Avvertì pietoſamente Dionigi Cartuſiano, che perciò i laici dettero de' fondi a' Chieſaſtici ; acciocchè queſti provveduti del biſognevole aveſſero atteſo alla preghiera e agli oſſequii divino con quell' ardore, ed aſſiduità, colla quale i laici non potevano attendervi per cagione delle diſtrazioni del ſecolo. (1) Quante volte dunque un Chieſaſtico imprenderà a coltivar Feudi per ſuo conto, ne avverrà che i laici dovranno pregar per lui ; giacchè mancar gli dovrà il tempo, e for-

(1) *De vita Canon. art.* 2.

e forsi anche la voglia di pregare. Per tal motivo S. Agostino concepì tristezza che la sua Chiesa incominciato avesse ad aver de' fondi per la pietà de' fedeli : *Clerici non libenter ad hanc se deformitatem immiscuerunt , qui desiderabant fructus ex vestra devotione sic acquirere . Nunc vero coegistis eos , eorum qui saecularia gerunt negotia curam , & administrationem imitari , unde & universi commiscentur , atq. turbantur . Quum enim & nos eadem , qua vos solicitudine teneamur , quis propitium faciat DEUM ? Propterea os aperire non possumus , quoniam non melius Ecclesia , quam saecularia gubernantur*. Per il che ne' primi tempi costret' i Vescovi a valersi degli Economi , li sceglievano tra' laici ; e quest' Economi per lo Canone secondo del Concilio Calcedonese non potevano essere iniziati.

E che produca puntura nelle coscienze degli Ecclesiastici anche al presente la coltivazione de' campi , il dimostra che non l' imprendon mai senza averne prima impetrata la licenza da' Superiori Ecclesiastici , e dalla formola della licenza , che suol spedire la Nunziatura si rileva accordarsi questo permesso per motivo di povertà ; concedersi a Chierici , ma nommai a Vescovi ; ed a Chierici si concede per le sole terre o del loro patrimonio , o del loro Beneficio , val quanto dire per piccioli poderi ; e colla limitazione di doverli coltivare *opera laicorum* , *& dummodo nihil sordidum , nihil indecens ordini Clericali exerceat* . Adunque quel Vescovo che per suo conto coltiva i Feudi della sua Mensa non può

dirsi

dirsi che provvegga a' fondi della Chiesa perchè dian frutto; ma dee dirsi che si volse al traffico per desiderio di guadagno maggiore. Imperocchè il mezzo legittimo per la coltivazione de' fondi della Chiesa è quello di darli con partito ragionevole in affitto a' laici.

CA-

CAPO IV.

Che tutti gli accrescimenti fatti da Mr. di Simone sulle possessioni della Mensa Vescovile di Troia appartengano allo Spoglio di lui.

SPonemmo di già che Mr. di Simone accrebbe le possessioni dello Staffio, di S. Lorenzo, e di Montecalvello di molte fabbriche; e che quella di S. Lorenzo dotolla di semi, che v' introdusse del bestiame di varia spezie, e vi ripose degli arredi campestri in copia grande.

Ma dal Vescovo Onorati s' imprese non poter le fabbriche esser dello Spoglio per due ragioni, prima perchè i beni stabili nommai vennero sotto nome di Spoglio; e poi perchè essendo cose fisse e inseparabili dal suolo, divennero parte del fondo. La prima ragione mostrammo di già nel Capo secondo quanto sia capricciosa, e opposta al sistema Canonico; sicchè non è da dirne più oltre. Per dileguar poi la seconda ragione addotta dagli oppositori, innanzi ad ogni altro dobbiamo recarci alla memoria, che subitochè fece luogo alla divisione de' beni della Chiesa, prima in quattro, e poi in tre porzioni, sotto nome di beni della Mensa Vescovile venne quella parte de' beni della Chiesa particolarmente addetta al sostegno del Vescovo. Sicchè nel caso nostro il Vescovo Onorati briga, perchè le fabbriche costrutte con danaio della Chiesa dal suo predecessore facciano crescere in

isquisitezza i suoi alimenti; e noi vogliamo che sieno di sollievo a' poveri del Regno. Non di meno la mossa quistione o che si voglia esaminare sul dettame de' Canoni, o che discuter si voglia sul diritto civile, il torto si scovrirà sempre dal canto degli oppositori.

E per verità tra' privilegii della causa dello Spoglio, la quale è causa della Chiesa vi è quello, che se il Beneficiato edifica sul suo suolo col danaio della Chiesa, il suolo cede all' edificio, e non già l' edificio al suolo. *Et si Clericus de peculio Ecclesiae in proprio solo edificat, cedit solum in favorem Ecclesiae, quod est speciale in Ecclesia, ut res empta sua pecunia statim fiat Ecclesiae*; (1) così scrisse il Redoeno, il quale dissertò con tanta sensatezza sulla materia degli Spogli, che il suo Trattato fu riposto ne' Trattati Magni compilati, come ognun sa per autorità Pontificia. Ma che mancan forsi testi espressi della Canonica ragione? Nel Canone tredici *Apostolicos* sottoposto alla Quistione seconda della Causa dodicesima si stabilisce: *Si autem Episcopus convictus fuerit construxisse Monasterium de Ecclesiasticis reditibus, tradat eidem Ecclesiae ipsum Monasterium*: su del qual testo la Glossa avverte, come segue: *tradetur ergo Ecclesiae, ut habeat in ipso ius patronatus, quod habetur ex aedificatione, aut fundatione, vel aliquod honestum servitium. Et est argumento, quod acquisita de rebus Ecclesiae, potest Ecclesia vendicare. Sed quid si Clericus de peculio Eccle-*

G *siae*

(1) *Ibidem quaest.* 3 §. *verum quia num.* 30.

ſiae in proprio ſolo aedificet? tunc videtur aedificium ſolo cedere, &c hoc eſt ſpeciale in Eceleſia, quod ſi res comparatur de bonis Ecſiae, ſtatim eſt facta Eccleſiae. Adunque per lo favore dovuto a' poveri il ſuolo della Menſa dee cedere all' edificio, e nommai l' edificio coſtrutto col danaio della Chieſa diverrà parte di un fondo ſerbato a fornir di cibo la Menſa del ſolo Prelato.

Purtuttavia dicono ancora i Canoniſti: *eſt bona ſimilitudo de uxore ad Eccleſiam.* Per il che ricercheremo brevemente quel che diſpone il diritto civile ſu gli accreſcimenti, i quali poſſono farſi dal marito ſu' fondi dotali della moglie. E per verità c' inſegna Ulpiano nella legge terza ſottopoſta al Titolo de' Digeſti: *De impenſis in rebus dotalibus factis: Nos generaliter definimus multum intereſſe, an ad perpetuam utilitatem agri, vel ad eam, quae non ad praeſentis temporis fructum pertineat, an vero ad praeſentis anni fructum. Si in praeſenti, cum fructibus hoc compenſandum; ſi vero non fuerit ad praeſens tantum apta erogatio, neceſſariis impenſis compenſandum Julianus putat.* E in qual modo il marito avrà compenſo alla ſpeſa fatta per la perpetua utilità del fondo di ſua moglie? *Manebit igitur maritus in rerum detentationem donec ei ſatisfiat*, ſi preſcrive nella legge quinta del medeſimo Titolo. Ma non è ſtranezza il parlar di accreſcimento a favore del Veſcovo alimentario contra la Chieſa proprietaria! Chi mai ſoſtenne che per gli alimenti ſievi diritto di accreſcere! Aſcoltiamolo dal Perezio: *atque ipſa naturalis ratio ſuadet in alimentis ceſſare ius accreſcendi, quippe alimenta nec augeri, nec iterari, nec multi-*

pli-

plicari possunt. (2) E poi perchè il Vescovo Onorati si nudra, e si vesta, forsi vi è necessità che si aggiunga a' dodicimila ducati, che ritrae dalla Mensa di Troja!

Posto ciò dimandiam noi, le fabbriche costrutte da Mr. di Simone riguardavano la perpetua utilità de' fondi della Mensa Trojana, o il frutto dell'anno, in cui le stesse fabbriche furono costrutte? Ma può dubitarsi che alla perpetua utilità miravano? Dovea dunque Mr. di Simone essere rifatto della spesa; e questo prezzo può non aggregarsi allo Spoglio di lui, perchè ne migliorino i poveri?

Ma oltre alle fabbriche, tutto il dippiù, che fece Mr. di Simone è certamente separabile dal suolo; e si reca in controversia ch' esser debba dello Spoglio? Ma quì sorge l'avversario, e dice tutto il dippiù esser d'*istruzione* del fondo, il quale senza que' semi, quelli arredi, e quel bestiame non darebbe frutto. Per il che, acciocchè la Mensa non soffra il danno che il fondo se le sterilisca vi si deve lasciare quanto vi ripose Mr. di Simone. E in sostegno di questa asserzione rapporta il contraddittore una moltitudine di testi, i quali si leggono sotto al Titolo *de fundo instructo*, *vel instrumento legato*. Ma che forsi Mr. Onorati possiede quel fondo come legatario del suo predecessore; in guisa tal che si abbia a ricercare se volle D. Marco di Simone legargli il fondo insieme cogl' instru-

 menti

(2) *Sub titulo de caducis tollendis n. 12 & n. 25; & L. 16 §. 1 Dig. de alimentis legatis*.

menti? Oltrechè un paralogismo e il dire se Mr. di Simone non avesse fatto quel, che fece, il Feudo di S. Lorenzo non avrebbe dato frutto alla Mensa; nè ci vuol molto a scovrirne la fallacia. E in vero ci si risponda, primachè il Vescovo di Simone avesse in tanti modi accresciuto e lo Staffio, e S. Lorenzo, queste possessioni erano sterili, o davan frutto alla Mensa? E come non davan frutto, quando considerevole fu sempre il prezzo dell'affitto e dell'una, e dell'altra? Adunque sol che il Vescovo di Simone si fosse astenuto dal coltivarle per suo conto, come per lo decoro del Carattere Vescovile avria dovuto fare; e le possessioni avriano dato frutto con darle, come prima in affitto, e niente avria dovuto farsi del molto, che su que' fondi si fece. Adunque tutti quelli accrescimenti furon fatti per motivo d'industria, e non per necessità di coltura; ed essendo così, come proprii del Beneficiato debbono aggregarsi allo Spoglio. Si oda su tal proposito il Cardinal de Luca: *non autem ea, quae Beneficii, vel Ecclesiae possessores immittunt ad industriam, seu meliorem fructuum perceptionem, quae tamquam propria Beneficiati veniunt sub Spolio* (3). Ciò bene il comprese lo stesso Vescovo di Simone, allorchè nella sua Notificazione dell'anno sessantasette disse ch'egli avea in pensiere di aggregare al Seminario la possessione dello Staffio, non già in quanto alla proprietà perchè nol poteva, ma in quanto alle fabbriche,

fe-

(3) *Disc.* 84 *de beneficiis*.

ſeminati, bovi, giumente, ed ogni altro arredo, perchè tutto ciò eraſi acquiſtato da lui.

Purtuttavia fa ſdegno l'avvertire che al preſente ſi ragioni così, quando il caſo l'ha riſoluto l'iſteſſo Veſcovo Onorati. Egli tutti gli ſtigli, e tutto il beſtiame controverſo ſe l'ha venduto a D. Domenico de Luca per ducati ſeimila e più, per gli quali ne riſcuote d'intereſſe annui ducati ducento quarantacinque oltre a' ducati mille novecento cinquanta, che ritrae dall'affitto del Feudo di S. Lorenzo, ch'egl'il fece fin dall'anno ottantadue col medeſimo de Luca. Non è dunque che voglia il Veſcovo Onorati gli ſtigli e il beſtiame del ſuo predeceſſore perchè poſſa trar frutto dal Feudo di San Lorenzo; ma perchè non baſtandogli il frutto de' ducati mille novecento cinquanta, ci vorria imporre altri annui ducati ducento quarantacinque. E può luſingarſi che la Religioſità della Regal Camera gli laſci il controverſo beſtiame forſi perchè s'induca di bel nuovo a coltivar quel Feudo per ſuo conto!

E finalmente ſe tutto ciò, che ſi controverte fu il mezzo d'una illegittima negoziazione ſi deve allo Spoglio per un altro titolo ancora; atteſochè per lo diritto Pontificio in due modi facevanſi gli Spogli *per viam videlicet acquiſitorum de Beneficiis Eccleſiaſticis, aut per viam negociationum, & alias illicitè acquiſitorum*. (4) Nè perciò intendiamo di oſcurare la me-

(4) *Redoenus ibidem quaeſt.* 15.

memoria del commendevolissimo Mr. di Simone; perciocchè la santità delle sue mire è di scusa bastevole alla irregolarità del mezzo.

Nè di presidio esser può al Vescovo Onorati l'esempio, che adduce della Mensa di Bovino, la quale possiede una possessione detta ugualmente di S. Lorenzo, sulla quale da tempo remoto vi pasce del bestiame di varia spezie, il quale appresso alla morte de' Vescovi nommai fu separato da quel podere, ed aggregato a Spoglio. Imperocchè dalle stesse attestazioni, ch' egli produsse si ritrae, che Mr. Natolo Lombardi, il quale resse la Chiesa di Bovino dall' anno mille quattrocento sessantaquattro fino al quattrocento settantasette v' introdusse tal bestiame, il quale appresso alla morte di lui vi rimase, come tuttavia vi esiste.

Si avverta però che al mille quattrocento settantasette la Camera Apostolica non ancora avea attentato agli Spogli; e che tuttavia ne profittavano le Chiese. Adunque se appresso alla morte del Vescovo Natolo non fu separato dal fondo della Mensa di Bovino il bestiame da lui acquistato, ciò dovette procedere, o dall' averlo l' istesso Prelato donato alla sua Mensa per atto tra' vivi; o che per testamento ne dispose a favor della Mensa istessa, indicando cotesto acquisto della Mensa come un uso pio da lui creduto il più giovevole a tutta la Chiesa di Bovino; o che il successore dello stesso Mr. Natolo applicando ad arbitrio secondo la polizia di allora lo Spoglio del suo predecessore ebbe per ben fatto di

ap-

applicare quella parte dello Spoglio, che si componeva dal bestiame proprio del defunto Prelato all'incremento de' beni della Mensa. Or una volta, che quel bestiame divenne un fondo industriale proprio della Mensa di Bovino non dovette più cadere sotto alla legge dello Spoglio, la quale non comprese mai i fondi proprii delle Mense, ma soltanto gli acquisti fatti dal Vescovo prossimamente morto.

Ma di tutto ciò niente si avvera nel caso nostro. Imperocchè Mr. di Simone spressamente dichiarò ad altri pii usi, e non già all'accrescimento della Mensa di Troia aver serbati gli acquisti suoi. Questi dunque si debbono tutti allo Spoglio di lui, giacchè per atto tra vivi quel Prelato non ne dispose giammai. Purtuttavia, e si ponga mente a quel che andiamo a dire, il Vescovo di Simone uscì di vita nell anno settantasette; val quanto dire otto anni appresso al rinnovamento della legge di amortizazione. Per il che la Mensa di Troia non solo non ha potuto appresso alla morte di D. Marco di Simone acquistare i beni stabili, e i fondi industriali cumulati da lui, perchè nommai si dette destino allo Spoglio controverso a favor di quella Mensa; ma anche perchè per le leggi di amortizazioue una Mensa Vescovile ormai era divenuta disadatta a nuovi acquisti.

Ci avvediamo però di non poter schivare un rimprovero del Vescovo Onorati. Egli ci dirà che noi fuor di ragione gl'imputammo che aneli a' fondi controversi ad oggetto di ricoprire di vivande più squisite la sua Mensa; allorche

che da lui si desiderano per lo solo oggetto di poter esser più largo nel soccorrere i suoi poveri Diocesani. Lode a Dio Signore! Non si controverte dunque che il prezzo di questa lite esser debba de' poveri in ogni evento? Sicchè dicemmo bene che tutta la quistione si riduce ad esaminarsi se sia più conducevole che gli acquisti di D Marco di Simone l'abbiano i poveri della Diocesi di Troja per le mani del Vescovo Onorati, ovvero i poveri del Regno per le mani del Re Signor Nostro. E lasciando ogni altra cosa in disparte, è il Vescovo Onorati nello stato di sciogliere quella communione, che il Re ha stabilita fra tutte le Chiese del Regno. E se per tal cagione tutt'i poveri del Regno han diritto sullo Spoglio di D. Marco di Simone; che può sapere Mr. Onorati delle pubbliche necessità, ovvero utilità del Regno intero. Ond'è che chiaramente apparisca essere più estesa, e meglio ordinata la carità che noi riscalda in questa occasione. Quindi è che preghiamo i Signori della Regal Camera, che dando que' provvedimenti, i quali a lei furon serbati dal Signor Duca di Turitto Delegato voglia per modo di regola dichiarare appartenersi allo Spoglio de' Prelati li beni stabili ugualmente che i mobili; e che tutti gli accrescimenti, i quali fa potè un Prelato su' fondi della sua Mensa debbano aggregarsi allo Spoglio di lui.

Di Casa addì 5 di Dicembre.

Raffaele Maria Tramaglia.